Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Martedì, 5 giugno 1934 - ANNO XII — Numero 131

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 aprile 1934, n. 836.

Assunzione, in via facoltativa, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del patrocinio del Consorzio dell'Oglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, riguardante l'istituzione del « Consorzio dell'Oglio » per la regolazione del lago d'Iseo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ente autonomo « Consorzio dell'Oglio » può essere rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 348, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. 837.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del Beneficio parrocchiale della Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano della frazione di Brugnello, comune di Corte Brugnatella.

N. 837. R. decreto 19 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bobbio, relativo al trasferimento del Beneficio parrocchiale dalla Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano in frazione di Brugnello nella nuova Chiesa di S. Giuseppe, in frazione di Marsaglia, col titolo di « Chiesa parrocchiale di Corte Brugnatella ».

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. 838.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Primaria delle Figlie della Carità dette Canossiane, con sede in Fonzaso.

N. 838. R. decreto 19 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Primaria delle Figlie della Carità dette Canossiane, con sede in Fonzaso (Belluno) ed è autorizzato il trasferimento alla stessa di alcuni immobili da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente al nome di terzi intestatari.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 maggio 1934.

Costituzione della Corporazione dei cereali.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione dei cereali;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione dei cereali, con sede in Roma presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di trentasei membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) sette rappresentanti dei datori di lavoro e sette rappresentanti dei lavoratori per la produzione dei cereali;

c) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della trebbiatura;

d) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per le industrie molitoria, risiera, dolciaria e delle paste;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per la panificazione;

f) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rapprensentanti dei lavoratori per il commercio dei cereali e degli altri prodotti sopra elencati;

g) un rappresentante delle cooperative di consumo;

h) un rappresentante dei tecnici agricoli liberi professionisti;

i) un rappresentante degli artigiani.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi tre rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'agricoltura, uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a)* dell'articolo precedente, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *g)* e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni adottate dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici, il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire il Ministro e i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono inoltre intervenire i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti o gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente scelto tra i membri estranei alle categorie collegate e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione fra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6729)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 maggio 1934.
Costituzione della Corporazione della orto-floro-frutticoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione della orto-floro-frutticoltura;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione della orto-floro-frutticoltura con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di trentadue membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) sei rappresentanti dei datori di lavoro e sei rappresentanti dei lavoratori per l'orto-floro-frutticoltura;

c) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria delle conserve alimentari vegetali;

d) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria dei derivati agrumari e delle essenze;

e) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per il commercio dei prodotti orto-floro-frutticoli e loro derivati;

f) un rappresentante dei tecnici agricoli liberi professionisti;

g) un rappresentante dei chimici liberi professionisti;

h) un rappresentante delle cooperative di esportatori orto-floro-frutticoli.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi tre rappresentanti dei dirigenti di azienda: uno per l'agricoltura, uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *h*) e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni

vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici, il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire il Ministro e i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6730)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 maggio 1934.
Costituzione della Corporazione viti-vinicola.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione viti-vinicola;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione viti-vinicola con sede in Roma presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di trentadue membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;
b) sei rappresentanti dei datori di lavoro e sei rappresentanti dei lavoratori per la viticoltura;
c) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le industrie enologiche (vini, aceto, liquori);
d) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per le industrie della birra e affini;
e) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per la produzione dell'alcool di seconda categoria;
f) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopraelencati;
g) un rappresentante dei tecnici agricoli liberi professionisti;
h) un rappresentante dei chimici liberi professionisti;
i) un rappresentante delle cantine sociali.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi tre rappresentanti dei dirigenti di azienda, uno per l'agricoltura, uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati alla lettera *a*) dell'articolo precedente; dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato alla lettera *i*) e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici, il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire il Ministro e i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente scelto fra i membri estranei alle categorie collegate e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione fra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6731)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 maggio 1934.
Costituzione della Corporazione olearia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione olearia;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione olearia, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di venticinque membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) cinque rappresentanti dei datori di lavoro e cinque rappresentanti dei lavoratori per la coltura dell'olivo e di altre piante da olio;

c) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria della spremitura e della raffinazione dell'olio di oliva;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria della spremitura e della raffinazione dell'olio di semi;

e) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria dell'olio al solfuro;

f) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti oleari;

g) un rappresentante dei tecnici agricoli liberi professionisti;

h) un rappresentante dei chimici liberi professionisti.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro della agricoltura e in quello dei rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati alla lettera *a*) dell'articolo precedente e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici, il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire il Ministro e i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente scelto tra i membri estranei alle categorie collegate e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione fra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6732)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 maggio 1934.
Costituzione della Corporazione delle bietole e dello zucchero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione delle bietole e dello zucchero;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione delle bietole e dello zucchero, con sede in Roma presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di quindici membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per la bieticoltura;

c) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per l'industria dello zucchero;

d) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per l'industria dell'alcool di prima categoria;

e) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopra elencati;

f) un rappresentante dei tecnici agricoli liberi professionisti;

g) un rappresentante dei chimici liberi professionisti.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a)* dell'articolo precedente e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici, il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire il Ministro e i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono inoltre intervenire i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente scelto tra i membri estranei alle categorie collegate e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione fra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6733)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 maggio 1934.
Costituzione della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione della zootecnia e della pesca, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di quarantatrè membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) otto rappresentanti dei datori di lavoro e otto rappresentanti dei lavoratori per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina;

c) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria della pesca, marittima e di acque interne, e della lavorazione del pesce;

d) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per l'industria del latte per consumo diretto;

e) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria dei derivati del latte;

f) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria delle carni insaccate e delle conserve alimentari animali;

g) un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori per il commercio del bestiame;

h) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per il commercio del latte e dei derivati;

i) un rappresentante dei tecnici agricoli liberi professionisti;

l) un rappresentante dei medici veterinari;

m) un rappresentante delle latterie sociali;

n) un rappresentante delle cooperative di pescatori.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi tre rappresentanti dei dirigenti di azienda dei quali uno per l'agricoltura, uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quelli indicati alle lettere *m*) e *n*) e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici, il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire il Ministro e i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando vi siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente scelto fra i membri estranei alle categorie collegate e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione tra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel prece-

dente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6734)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 maggio 1934.
Costituzione della Corporazione del legno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione del legno;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione del legno, con sede in Roma, presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di trentatrè membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e due rappresentanti dei lavoratori agricoli; due rappresentanti dei datori di lavoro industriali e due rappresentanti dei lavoratori industriali, per la produzione del legno, l'industria forestale e la prima lavorazione del legno;

c) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per la fabbricazione del mobilio e di oggetti vari di arredamento domestico;

d) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per la produzione degli infissi e dei pavimenti;

e) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per la produzione del sughero;

f) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le lavorazioni varie;

g) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per il commercio dei prodotti sopraelencati;

h) un rappresentante dei tecnici agricoli forestali, liberi professionisti;

i) un rappresentante degli artisti;

l) due rappresentanti degli artigiani.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e in quello dei rappresentanti dei datori di lavoro del commercio è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'auto-

rizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici, il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire il Ministro e i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente scelto tra i membri estranei alle categorie collegate e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione fra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(6735)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 maggio 1934.
Costituzione della Corporazione dei prodotti tessili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 163;
Vista la Carta del Lavoro;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Corporazione dei prodotti tessili;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione dei prodotti tessili, con sede in Roma presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di cinquantotto membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista;

b) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per l'industria del cotone;

c) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per la produzione della lana;

d) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria della lana;

e) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per l'industria del seme-bachi;

f) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per la gelsi-bachicoltura;

g) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per l'industria della trattura e torcitura della seta;

h) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria del rayon;

i) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria della tessitura della seta e del rayon;

l) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per la coltivazione del lino e della canapa;

m) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per l'industria del lino e della canapa;

n) un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori per l'industria della juta;

o) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per l'industria della tintoria e della stampa dei tessuti;

p) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori per le industrie tessili varie;

q) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per il commercio del cotone, della lana, della seta, del rayon e degli altri prodotti tessili, nonchè per il commercio al dettaglio dei prodotti stessi;

r) un rappresentante dei tecnici agricoli liberi professionisti;

s) un rappresentante dei chimici liberi professionisti;

t) un rappresentante dei periti industriali liberi professionisti;

u) un rappresentante degli artisti;

v) due rappresentanti degli artigiani;

z) un rappresentante degli essiccatoi cooperativi.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi tre rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'agricoltura, uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 3.

La designazione dei membri del Consiglio della Corporazione è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista per i membri indicati alla lettera a) dell'articolo precedente; dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato alla lettera z) e dalle rispettive Associazioni sindacali per gli altri membri.

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

I membri del Consiglio della Corporazione debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per i dirigenti sindacali.

I membri designati dalle Associazioni sindacali debbono appartenere ai gruppi professionali che sono chiamati a rappresentare o rivestire la qualità di dirigente sindacale.

Art. 5.

I membri del Consiglio sono nominati per un triennio, che coincide col triennio di nomina dei membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, e possono essere confermati.

I membri nominati nel corso del triennio durano in carica non oltre la scadenza del triennio stesso.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione è il Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio.

Con lo stesso decreto sarà incaricato uno dei membri nominati in rappresentanza del Partito di sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il presidente della Corporazione stabilisce l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, il quale lo sottopone all'esame dei Ministri interessati.

L'ordine del giorno con le relazioni e le eventuali osservazioni dei Ministri interessati, è quindi sottoposto, a cura dello stesso Segretariato generale, all'esame del Capo del Governo per il suo assenso.

Art. 8.

Tutte le deliberazioni prese dalla Corporazione in ordine alle attribuzioni ad essa deferite dalle disposizioni vigenti sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici, il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali ed agli altri enti rappresentati nella Corporazione di fare intervenire nelle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire il Ministro e i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni, nonchè i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Con l'autorizzazione del presidente della Corporazione, possono intervenire inoltre i presidenti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri istituti ed enti rappresentati nell'Assemblea del Consiglio nazionale delle Corporazioni, quando siano in discussione problemi che interessino gli istituti e gli enti ai quali sono preposti.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è composto di volta in volta di un presidente scelto tra i membri estranei alle categorie collegate e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori, nominati dal presidente della Corporazione.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione fra le competenti Associazioni sindacali.

Art. 12.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni e da un funzionario addetto al servizio dei rapporti di lavoro presso il Ministero delle corporazioni.

Il verbale relativo all'esperimento di conciliazione è redatto a cura del funzionario del Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni ed è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dai funzionari intervenuti.

Art. 13.

Per il funzionamento della Corporazione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento per

le votazioni e il servizio interno del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Per la disciplina delle votazioni in seno al Consiglio della Corporazione, le norme del regolamento indicato nel precedente comma saranno opportunamente modificate con successivo decreto sentito il Comitato corporativo centrale.

Art. 14.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento delle Corporazioni con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 29 maggio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato: Mussolini.

(6736)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1934.

Autorizzazione alla Società anonima « Grand Hotel Gardone » ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1934, con il quale si autorizza la Società anonima « Grand Hotel Gardone » ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di 48 mila azioni privilegiate di serie *B* e 37 mila azioni privilegiate di serie *C* e si determinava l'estensione del privilegio;

Vista l'istanza presentata dalla stessa Società, la quale chiede che, in aggiunta a quanto fu stabilito col suddetto decreto, sia consentito anche che, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite o per altri motivi, si debbano prima svalutare le azioni di serie *A*, occorrendo fino al loro annullamento, poi quelle di serie *B*, e da ultimo quelle di serie *C*;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Il privilegio da accordare alle azioni di serie *B* e di serie *C*, che la Società anonima « Grand Hotel Gardone » è autorizzata ad emettere, per quanto riguarda la priorità nel rimborso del capitale, comprende anche che, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite o per altro motivo, si dovranno prima svalutare le azioni di serie *A*, occorrendo fino al loro annullamento, poi quelle di serie *B*, e da ultimo quelle di serie *C*, rimanendo, per tutt'altro, quanto è stabilito nel decreto 1° marzo 1934.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: De Francisci.

(6728)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1934.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Garibaldi (Brasile).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare approvata con R. decreto del 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto del 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Garibaldi (Brasile) alla dipendenza del Regio consolato generale in Porto Alegre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: Suvich.

(6700)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1934.

Nomina del sig. Bramati Giuseppe Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Servi Giuseppe Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano chiede la nomina a suo rappresentante alle grida del signor Bramati Giuseppe Luigi;

Visto il relativo atto di procura 27 marzo 1934-XII autenticato dal notaro A. Guasti di Milano;

Visti gli altri documenti prodotti nonchè i pareri favorevoli del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i R. decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Bramati Giuseppe Luigi è nominato rappresentante del sig. Servi Giuseppe Alberto detto Alberto Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 23 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Jung.

(6699)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1934.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Società anonima cooperativa Cassa agraria « Simetia » di Adrano (Catania).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, numero 1830, che fa obbligo alle aziende di credito di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Visto l'art. 19 del decreto stesso;

Decreta:

Alla Società anonima cooperativa Cassa agraria « Simetia » di Adrano (Catania), in liquidazione, è inflitta la pena pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, numero 1830.

L'Intendenza di finanza di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6718)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-136 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Macorin fu Francesco, nato a Ronchi dei Legionari il 24 giugno 1884 e residente a Cave di Selz, è restituito nella forma italiana di « Macorini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Macorin n. Visintin di Giacomo, nata l'8 settembre 1887, moglie;
2. Lino di Giovanni, nato il 5 gennaio 1912, figlio;
3. Ersilia di Giovanni, nata il 4 maggio 1913, figlia;
4. Bruna di Giovanni, nata il 16 dicembre 1919, figlia;
5. Lucilla di Giovanni, nata il 29 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3259)

N. 11419-138 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Pasqua Olivo di Gio Batta ved. Macorin, nata a Ronchi dei Legionari l'11 aprile 1867 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Macorini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lucia fu Francesco, nata il 19 novembre 1894, figlia;
2. Maria fu Francesco, nata il 19 giugno 1898, figlia;
3. Teresa fu Francesco, nata il 24 agosto 1901, figlia;
4. Luigia fu Francesco, nata il 12 settembre 1905, figlia;
5. Virgilio fu Francesco, nato il 26 settembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3260)

N. 11419-139 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Macuz di Stefano, nato a Gorizia il 20 novembre 1906 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Marcuzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Macuz nata Zalateu fu Giuseppe, nata l'8 ottobre 1904, moglie;
2. Silvestro Rolando di Ernesto, nato il 31 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3261)

N. 11419-140 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edvino Cesare Matt. Makutz fu Guglielmo, nato a Pola l'8 gennaio 1904 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Marcuzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pia Antonio Makutz nata Ferlettig di Francesco, nata il 16 settembre 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(3262)

N. 11419-141 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Makutz fu Valentino, nato a Gorizia il 1° maggio 1880 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Marcuzzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(3263)

N. 11419-170-II R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Sturnich di Giuseppe, nato a Ronchi dei Legionari il 27 settembre 1896 e residente a Ronchi dei Legionari è restituito nella forma italiana di « Storni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

1. Maria Sturnich nata Visintin Paulon di Antonio, nata il 13 settembre 1900, moglie;
2. Caterina di Antonio, nata il 26 ottobre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(3284)

N. 11419-178-II R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Sturnich fu Maria, nato a Trieste il 2 maggio 1898 e residente a Ronchi dei Legionari è restituito nella forma italiana di « Storni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

1. Arferio di Luigi, nato il 25 aprile 1923, figlio;
2. Marcello di Luigi, nato l'8 dicembre 1925, figlio;
3. Lucia di Luigi, nata il 25 dicembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(3285)

N. 11419-177 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Periz fu Stefano, nato a Vallone il 14 maggio 1893 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Pieri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

1. Romana Periz n. Miniussi di Angelo, nata il 25 dicembre 1897, moglie;
2. Luciano di Luigi, nato il 9 aprile 1922, figlio;
3. Alvino di Luigi, nato il 25 maggio 1925, figlio;
4. Ernea di Luigi, nata il 15 novembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(3286)

N. 11419-178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Periz fu Antonio, nato a Vallone il 24 dicembre 1860 e residente a Villaraspa (Monfalcone), è restituito nella forma italiana di « Pieri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

Giuseppina Periz n. Bonetta di Antonio, nata il 10 agosto 1861, moglie;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3 87)

N. 11419-161 R.-II

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Persig fu Giovanni, nato a Ronchi dei Legionari il 18 febbraio 1890 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Persi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

Luigi fu Giovanni, nato il 13 giugno 1902, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3290)

N. 11419-162-II R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragr. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Persig fu Giovanni, nato a Ronchi dei Legionari il 1° settembre 1895 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Persi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Beatrice nata Cumin fu Domenico, moglie; moglie;

2. Maria Luigia di Leopoldo, nata il 24 febbraio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragr. 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3291)

N. 11419-163-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragr. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pertot di Giuseppe, nato ad Aurisina il 2 marzo 1886 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Pertotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Angela Pertot nata Gruden fu Giovanni, nata il 2 settembre 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3292)

N. 11419-164-II R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragr. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Pasqua Pertot fu Giuseppe Bon, nata a Vermegliano il 16 aprile 1865 e residente a Vermegliano è restituito nella forma italiana di « Pertotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3293)

N. 11419-165-II R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragr. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Petrich di Antonio, nata a Trieste il 20 febbraio 1899 e residente a Vermegliano è restituito nella forma italiana di « Petri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3294)

N. 11419-166-II R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragr. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Pizzignach di Luigi, nato a Monfalcone il 10 settembre 1899 e residente a Ronchi dei Legionari è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Pizzignach nata Marusic di Antonio, nata il 15 settembre 1906, moglie
2. Maria di Vittorio, nata il 19 ottobre 1927, figlia;
3. Giorgia Bruna di Vittorio, nata il 10 novembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3295)

N. 11419-168-II R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragr. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Poianaz fu Giovanni, nato a Ronchi dei Legionari il 17 agosto 1890 e residente a Vermegliano è restituito nella forma italiana di « Poiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Poianaz nata Gon fu Angelo, nata il 18 gennaio 1890, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 26 giugno 1922, figlia;
3. Rosina di Giuseppe, nata il 20 dicembre 1919, figlia;
4. Fiorello di Giuseppe, nato il 18 aprile 1924, figlio;
5. Giovanni Angelo di Giuseppe, nato il 16 luglio 1926, figlio;
6. Teresina di Giuseppe, nata il 24 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3296)

N. 11419-169-II R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragr. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Peraz di Domenico, nato a Monfalcone S. Polo il 26 maggio 1875 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Perazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Angela Peraz nata Miloch di Giuseppe, nata il 5 giugno 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3297)

N. 11419-179-II R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragr. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Saranz fu Giuseppe, nato a Ronchi dei Legionari il 20 giugno 1890 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa Saranz n. Moimas di Antonio, nata il 26 dicembre 1892, moglie;
2. Carlo di Angelo, nato il 30 aprile 1920, figlio;
3. Pierina di Angelo, nata il 13 giugno 1921, figlia;
4. Albina di Angelo, nata il 15 marzo 1923, figlia;
5. Antonietta Celina di Angelo, nata il 24 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3298)

N. 11419-180-II R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragr. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Saranz di Francesco, nato a Vermegliano il 15 febbraio 1882 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Angelo, nata il 3 maggio 1885, moglie;
2. Fortunato di Antonio, nato il 3 dicembre 1905, figlio;
3. Irene di Antonio, nata il 20 dicembre 1907, figlia;
4. Irma di Antonio, nata l'8 settembre 1909, figlia;
5. Antonietta di Antonio, nata il 3 marzo 1912, figlia;
6. Onorina di Antonio, nata il 21 gennaio 1917, figlia;
7. Carlo di Antonio, nato il 17 settembre 1921, figlio;
8. Luigia fu Angelo, nata il 6 settembre 1875, cognata.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(3299)

N. 11419-181 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Saranz fu Giuseppe, nato a Staranzano il 4 giugno 1861 e residente a Vemegliano, è restituito nella forma inatliana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Saranz nata Battistuta di Giuseppe, nata il 28 gennaio 1861, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4 00)

N. 11419-182 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Basilio Saranz fu Giuseppe, nato a Ronchi dei Legionari il 10 gennaio 1897 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione e disposta per i seguenti suoi famigliari

Marcella Saranz nata Cechet fu Antonio, nata il 28 settembre 1896, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(430.)

N. 11419-183 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, este-

so a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Saranz fu Giuseppe, nato a Ronchi dei Legionari il 30 ottobre 1898 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Saranz nata Tambarin fu Augusto, nata il 17 luglio 1901, moglie;
2. Licia di Carlo, nata il 6 aprile 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4302)

N. 11419-184 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Saranz di Giuseppe, nato a Vermegliano il 12 settembre 1895 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emilia Saranz nata Boscarol di Antonio, nata il 13 febbraio 1900, moglie;
2. Armando di Ermanno, nato il 10 luglio 1921, figlio;
3. Rodolfo di Ermanno, nato il 10 marzo 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4303)

N. 11419-185 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Saranz fu Giacomo, nato a Vermegliano il 15 settembre 1841 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4304)

N. 11419-186 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Saranz di Maria, nato a Volosca il 15 ottobre 1903 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4305)

N. 11419-187 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Genoveffa Saranz fu Giuseppe, nata a Ronchi dei Legionari il 7 luglio 1902 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4306)

N. 11419-188 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Saranz fu Andrea, nato a Vermegliano il 1° settembre 1863 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Saranz nata Trevisan di Angelo, nata il 21 settembre 1867, moglie;
2. Caterina di Giovanni, nata il 1° luglio 1893, figlia;
3. Maria di Giovanni, nata il 5 gennaio 1896, figlia;
4. Felice di Giovanni, nato il 19 settembre 1905, figlio;
5. Anna di Maria, nata il 25 luglio 1923, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4307)

N. 11419-189 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Saranz fu Angelo, nato a Vermegliano il 12 aprile 1872 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Saranz nata Calligaris, di Giuseppe, nata il 6 aprile 1872, moglie;
2. Fausto di Giovanni, nato il 27 agosto 1898, figlio;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 12 luglio 1905, figlio;
4. Giuseppe di Giovanni, nato il 12 marzo 1907, figlio;
5. Maria di Giovanni, nata il 20 gennaio 1909, figlia;
6. Margherita di Giovanni, nata il 1° dicembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4308)

N. 11419-190 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Saranz di Giuseppe, nato a Ronchi dei Legionari il 29 ottobre 1885 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Saranz nata Devit di Antonio, nata il 7 gennaio 1884, moglie;
2. Diego di Antonio, nato il 7 aprile 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4309)

N. 11419-191 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Saranz fu Giuseppe, nato a Ronchi dei Legionari il 31 ottobre 1882 e residente a Ronchi dei Legionari, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Saranz nata Lenardon di Angelo, nata il 24 febbraio 1882, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 2 gennaio 1906, figlia;
3. Aurelia di Giovanni, nata il 22 agosto 1911, figlia;
4. Giuseppina di Giovanni, nata il 18 agosto 1915, figlia;
5. Aldo di Giovanni, nato il 9 giugno 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4310)

N. 11419-192 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Saranz fu Lorenzo, nato a Ronchi dei Legionari l'11 novembre 1876 e residente a Vermegliano è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Saranz nata Craldi fu Giacomo, nata il 29 novembre 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4311)

N. 11419-193 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Saranz di Maria, nato a Ronchi dei Legionari il 30 novembre 1860 e residente a Vermegliano, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela di Antonio nata il 30 aprile 1863, moglie;
2. Antonio di Giuseppe, nato il 26 maggio 1903, figlio;
3. Luigia di Giuseppe, nata il 21 dicembre 1899, figlia;
4. Angelina di Giuseppe, nata il 3 dicembre 1896, figlia;
5. Maria di Giuseppe, nata il 1° novembre 1886, figlia;
6. Teresa di Giuseppe, nata il 12 ottobre 1890, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4312)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1934-XII il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, portante disposizioni complementari al R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut.

(6722)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 22 maggio 1934-XII sono stati presentati alla Presidenza della Camera dei deputati i seguenti due disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore della autostrada Milano-Bergamo.

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e le relative norme di attuazione.

(6725)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 120.

Media dei cambi e delle rendite

del . giugno 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.69
Inghilterra (Sterlina)	58.80
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	380 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.74
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.73
Cecoslovacchia (Corona)	48.85
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.66
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.54
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.97
Olanda (Fiorino)	7.90
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.03
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3.50 % (1906)	84.35
Id 3.50 % (1902)	83.10
Id 3 % lordo	62.45
Prestito Redimibile 3.50 %	83.325
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.30
Id id id 1940	106.10
Id id id 1941	106.525
Id id id 1943	100.95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.525

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 5/1934 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
31 marzo 1933	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Valvola di aspirazione per motore a scoppio (modello).	10751
31 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Girante per pompa di raffreddamento di motori a scoppio (modello).	10752
31 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Albero della pompa e del ventilatore di motore a scoppio (modello).	10753
31 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino	Mozzo per ruote anteriori di autoveicolo (modello)	10754
31 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Guarnitura premistoppa per pompa di raffreddamento di motore a scoppio (modello).	10755
31 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Boccola per il corpo della pompa di raffreddamento di motore a scoppio (modello).	10756
31 » »	Allemano Giuseppe, a Torino.	Goniometro per tecnigrafi (modello).	10757
31 » »	Soc. An. S.I.C.M.A., a Torino.	Stufa a combustibile liquido (modello).	10758
1° aprile »	Manifattura Italiana Ricami a Mano M.I.R.A.M. già Pietro Colli di Colli Teresa, Ginepro Maria & C., a Torino.	Mobile per apparecchio radioricevente e grammofonico (modello).	10759
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Corpo di pompa per acqua di raffreddamento di motore a scoppio (modello).	10760
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Puleggia per ventilatore di motori a scoppio (modello).	10761
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Ventilatore per motore a scoppio (modello).	10762
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Corpo della pompa di lubrificazione di motore a scoppio (modello).	10763
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Alberino per ingranaggio conduttore di pompa di lubrificazione di motore a scoppio (modello).	10764
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Ingranaggio conduttore per pompa di lubrificazione di motore a scoppio (modello).	10765
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Alberino per ingranaggio condotto per la pompa di lubrificazione di motore a scoppio (modello).	10766
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Manicotto per alberino di pompa di lubrificazione di motore a scoppio (modello).	10767
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Monicotto per alberino di lubrificazione di motore a scoppio (modello).	10768
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Ingranaggio condotto per pompa di lubrificazione di motore a scoppio (modello).	10769
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Alberino per ingranaggio condotto di pompa di lubrificazione di motore a scoppio (modello).	10770
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Ingranaggio condotto per pompa di lubrificazione di motore a scoppio (modello).	10771
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Molla per valvola di riduzione della pressione dell'olio di lubrificazione di motore a scoppio (modello).	10772

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
1° aprile 1933	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Valvolina di riduzione della pressione dell'olio di lubrificazione di un motore a scoppio (modello).	10773
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Vaschetta per deposito di olio del filtro di lubrificazione di motore a scoppio (modello).	10774
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Sopporto per attacco di radiatore di autoveicolo (modello).	10775
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Coperchio per sopporto di motore di autoveicolo (modello).	10776
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Sopporto per motore di autoveicolo (modello).	10777
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Sopporto per dinamo di motore a scoppio (modello).	10778
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Guarnitura centrale per collettore di aspirazione e scarico di motore a scoppio (modello)	10779
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Biscottino per molle posteriori di autoveicolo (modello).	1078)
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Cuscinetto elastico per attacco di molla anteriore di autoveicolo (modello).	10781
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Sopporto anteriore per molle posteriori di autoveicolo (modello).	10782
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Perno per sopporto anteriore di molle posteriori di autoveicolo (modello).	10783
1° » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Molle anteriori e posteriori di autoveicolo (modello).	10784
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Piantone di guida per autoveicolo (modello).	10785
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Sopporto per il piantone di guida di autoveicolo (modello).	10786
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Manicotto per il calettamento della vite continua sul piantone di guida di autoveicolo (modello).	10787
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Asta per il commutatore luce del piantone di guida dell'autoveicolo (modello).	10788
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Bottone per avvisatore elettrico per autoveicolo (modello).	10789
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Astuccio per avvisatore elettrico di autoveicolo (modello).	10790
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Manetta per il comando commutatore luce di autoveicolo (modello).	10791
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Sopporto per il commutatore della luce di autoveicolo (modello).	10792
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Vite perpetua per il comando della guida di autoveicolo (modello).	10793
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Settore dentato per il comando della guida di autoveicolo (modello).	10794
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Sopporto per la scatola della guida di autoveicolo (modello).	10795
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Anello distanziatore per il settore dentato del comando della guida di autoveicolo (modello).	10796
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Cuscinetto a rulli conici per la vite perpetua del comando della guida di autoveicolo (modello).	10797
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Guarnitura per la scatola della guida di autoveicolo (modello).	10798

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
5 aprile 1933	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Braccio per il settore dentato della guida di autoveicolo (modello).	10799
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Tirante longitudinale per il comando dello sterzo di autoveicolo (modello).	10800
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Testa per il tirante trasversale dello sterzo di autoveicolo (modello)	10801
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Molla per lo snodo dei tiranti di sterzo di autoveicolo (modello).	10802
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Cuscinetto concavo porta-molla per snodo sferico dei tiranti di sterzo di autoveicolo (modello)	10803
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Tirante trasversale per comando di sterzo di autoveicolo (modello);	10804
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Braccio per tirante trasversale di comando di sterzo di autoveicolo (modello).	10805
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Leva doppia per tiranti dello sterzo di autoveicolo (modello).	10806
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Leva per il comando del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	10807
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Anello per l'impugnatura della leva del comando delle velocità di autoveicolo (modello).	10808
5 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Piattello per l'appoggio della molla di ritegno della leva di comando delle velocità di autoveicolo (modello).	10809
6 » »	Cerruti Sola Giacomo, a Torino.	Attaccapanni (modello).	10810
6 » »	Cerruti Sola Giacomo, a Torino.	Attaccapanni (modello).	10811
6 » »	Cerruti Sola Giacomo, a Torino.	Attaccapanni (modello).	10812
6 » »	Cerruti Sola Giacomo, a Torino.	Attaccapanni (modello).	10813
6 » »	Baldini Giovanni, a Torino.	Congegno di comando e regolazione dello spinterogeno dell'autovetturetta Fiat 508 (Balilla) (modello).	10814
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Molla di ritegno per leva di comando di velocità di autoveicolo (modello).	10815
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Anello di ritegno della molla della leva del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	10816
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Collarino di ritegno della molla della leva del cambio di velocità di autoveicolo (modello)	10817
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Impugnatura per leva del cambio di velocità di autoveicolo (modello).	10818
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Calotta flessibile per leva di cambio di velocità di autoveicolo (modello).	10819
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Disco condotto per innesto a frizione di autoveicolo (modello).	10820
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Mozzo per disco condotto dell'innesto a frizione di autoveicolo (modello).	10821
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Anello per disco condotto di innesto a frizione di autoveicolo (modello).	10822
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Disco reggispinta delle leve dell'innesto a frizione di autoveicolo (modello).	10823
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Leva di spinta per innesto a frizione di autoveicolo (modello).	10824
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Perno per leva di innesto a frizione di autoveicolo (modello).	10825

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
6 aprile 1933	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Manicotto per il distacco dell'innesto a frizione di autoveicolo (modello).	10826
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Molla per innesto a frizione di autoveicolo (modello)	10827
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Perno di guida per molla di innesto a frizione di autoveicolo (modello).	10828
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Cuscinetto reggispinta per innesto a frizione di autoveicolo (modello).	10829
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Vite di registro della forcella dell'innesto a frizione di autoveicolo (modello).	10830
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Mensola per attacco elastico di reazione del motore di autoveicolo (modello).	10831
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Cuffia per il radiatore di autoveicolo (modello).	10832
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Vaschetta superiore per il radiatore di autoveicolo (modello).	10833
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Piastra per la vaschetta superiore del radiatore di autoveicolo (modello).	10834
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Guarnizione decorativa per il radiatore di autoveicolo (modello).	10835
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Filtro completo per la lubrificazione di motore a scoppio (modello).	10836
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Vaschetta inferiore per il radiatore di autoveicolo (modello).	10837
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Bocchettone superiore per il radiatore di autoveicolo (modello).	10838
6 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Guarnitura completa per la cuffia del radiatore di autoveicolo (modello).	10839
7 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Guarnitura per la cuffia del radiatore di autoveicolo (modello)	10840
7 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Tappo per il radiatore di autoveicolo (modello).	10841
7 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Guarnitura per il tappo del radiatore di autoveicolo (modello).	10842
7 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Tassello elastico per l'attacco del radiatore di autoveicolo (modello)	10843
7 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Scodellino per il tassello elastico della sospensione del motore di autoveicolo (modello).	10844
7 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Tassello elastico per l'attacco del radiatore di autoveicolo (modello).	10845
7 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Scodellino per il tassello elastico per l'attacco del radiatore di autoveicolo (modello).	10846
7 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Blocchetto per il supporto dell'attacco del radiatore di autoveicolo (modello).	10847
7 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Targhetta con la sigla della marca per il radiatore di autoveicolo (modello).	10848
7 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Sopporto per il tenditore del tirante del radiatore di autoveicolo (modello).	10849
7 » »	Fiat - Società Anonima, a Torino.	Pedale di comando del motorino d'avviamento di autoveicolo (modello).	10850

Roma, 19 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore: A. JANNONI.

(6703)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla rappresentanza italiana della « Compagnia italo-brasileira del Seguros Geraes » di San Paulo (Brasile).

Il rappresentante in Italia della « Compagnia italo-brasileira del Seguros Geraes », con sede in San Paulo (Brasile), ha chiesto lo svincolo totale della cauzione asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazioni dirette assunte nel Regno e che non vi sono reclami per sinistri da liquidare.

S'invita chiunque abbia ragione ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia pure in forma legale, al rappresentante della predetta Compagnia sig. Giuseppe Raynaud, corso Italia, n. 8, Milano.

(6566)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 12 posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1934 che approva le norme ed i programmi di esami relativi al reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo ed all'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo stesso;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 25 maggio 1934 per la nomina di 12 sottotenenti in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Notificazione di concorso per 12 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo in esecuzione del decreto di S. E. il Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII.

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a 12 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti verrà data la preferenza:

a) a coloro che abbiano prestato lodevole servizio da ufficiale di complemento nella Regia marina;

b) a coloro che abbiano prestato lodevole servizio da ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato;

c) a coloro che abbiano riportate decorazioni al valore.

Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguìto almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superati i relativi esami.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di Commissariato e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che saranno promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto del risultato del corso e del tirocinio pratico.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 9300 annue, al quale deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 1800 annue, l'indennità militare di L. 2400 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia (salve le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561).

Art. 6.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea delle Scuole superiori di commercio e di Istituti equiparati o di laurea in giurisprudenza o in scienze sociali, economiche e politiche, ovvero di laurea dottorale in scienze economico-marittime, conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 7.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione il 25° anno di età; per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di 4 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre essere tra loro in conveniente rapporto, così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche del Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = ½, a 5 metri di distanza;
visus monoculare = ½, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di colore Holmgreen e con altri mezzi, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5 e con l'indicazione del domicilio del concorrente, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 60° giorno dopo la pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) diploma originale di laurea oppure copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

b) stato dei punti riportati nei singoli esami;

c) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato);

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di stato libero o, se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge le prove di possedere la prescritta rendita annua.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita sarà revocata;

f) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

h) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante:

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, la copia dello stato di servizio, o il foglio matricolare;

l) fotografia con firma debitamente autenticata;

m) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista costituito da un certificato, in carta bollata da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio e attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e deve indicare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal segretario amministrativo o dai vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

Nella domanda il candidato dovrà specificare la lingua o le lingue estere sulle quali egli intenda sostenere le prove facoltative.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*). Gli aspiranti od allievi ufficiali dovranno invece presentare tutti i documenti indicati nel presente articolo 8 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dai documenti prescritti come stabilito dal presente articolo. *Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.*

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno 10 giorni prima degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nei due commi precedenti, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi commi dell'articolo 8.

Art. 10.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non possono comunicare fra loro nè con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Potrà essere permesso, negli esami di lingue estere, l'uso dei rispettivi vocabolari. Chi contravviene a queste disposizioni sarà escluso dagli esami.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con le istruzioni e i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto e Venezia, alla Direzione dei servizi e degli opifici di commissariato di Pola, alle sezioni dei servizi di commissariato di Maddalena, Napoli, Brindisi e Messina e presso le Capitanerie di porto del Regno e delle Colonie ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico e Direzione centrale di commissariato militare marittimo).

Roma, addì 25 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo

Numero delle prove 1	MATERIA D'ESAME 2	Numero delle tesi da estrarsi 3	Durata dell'esame per ogni prova 4	Coefficiente di importanza 5
	Esame scritto.			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale o sulle materie incluse nel programma . . .	—	Ore 8	3
2	Componimento in lingua francese (*a*) . .	—	» 8	2
	Esame orale.			
1	Lingua e letteratura francese (*a*)	—	Minuti 20	2
2	Elementi di fisica e chimica	2	» 20	2
3	Diritto amministrativo	2	» 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo	1	» 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato.	2	» 15	3
6	Economia politica e statistica	{ 1 { 1	» 15	1
7	Diritto corporativo	2	» 20	3
8	Nozioni di diritto e procedura penale .	1	» 15	1

(*a*) I candidati potranno svolgere il tema anche in altre lingue estere. Giusta il disposto dell'art. 2 delle norme approvate col R. D. 29 marzo 1934, n. 600, per ogni lingua che, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiungerà al punto medio complessivo degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua. Per ogni altra lingua in più, l'aggiunta sarà in ragione della metà delle aliquote predette.

LINGUA FRANCESE

I candidati dovranno dar prova di sapere:

1° parlare correntemente e con buona pronunzia francese;
2° tradurre a vista dall'italiano in francese.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

Tesi 1ª — Meccanica - Proprietà generale dei corpi - Rappresentazione geometrica delle forze - Dinamometri - Bilancie - Stadere - Doppia pesata.

Tesi 2ª — Idrostatica - Proprietà dei liquidi - Principio di Pascal - Torchio idraulico - Principio di Archimede - Aerometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico - Legge di Boyle - Manometri.

Tesi 3ª — Termologia - Calore - Misura, trasmissione e propagazione del calore - Compensazione dei pendoli - Dilatazione dei liquidi - Calometria - Calorimetri - Barometri - Termometri.

Tesi 4ª — Ottica - Propagazione e velocità della luce - Fotometri - Riflessione e rifrazione - Refrattometri - Specchi piani, prismi e lenti - Microscopio - Spettroscopio.

Tesi 5ª — Elettricità - Magneti - Calamite - Bussole - Elettricità statica e dinamica - Elettroscopi - Pile e loro principali specie - Galvanometro - Effetti chimici delle correnti elettriche - Elettrolisi e sue leggi - Apparecchi generatori di elettricità - Strumenti elettrici di misura.

Tesi 6ª — Sostanze semplici e composte - Miscuglio, combinazione e conservazione della materia - Simboli e formule - Teoria atomica - Nomenclatura - Idrogeno - Ossigeno - Combustione - Cloro - Bromo - Iodio - Fluoro.

Tesi 7ª — Composizione e formula dell'acqua - Acqua ossigenata - Ossidi e loro nomenclatura - Idrati - Acidi e loro nomenclatura - Sali - Acido cloridrico - Acido bromidrico.

Tesi 8ª — Solfo e suoi composti - Solfati - Azoto e suoi ossidi - Acidi nitrico e nitrati - Ammoniaca e sali ammoniacali - Arsenico e antimonio e loro composti - Boro - Acido borico - Borati.

Tesi 9ª — Silicio - Anidride silicica - Cenni sui silicati - La dialisi applicata alla separazione delle sostanze - Carbonio e suoi composti coll'ossigeno e col solfo - Carbonati.

Tesi 10ª — Nozioni di chimica organica - Combinazione della serie grassa.

Tesi 11ª — Nozioni di chimica organica - Combinazione della serie aromatica.

Tesi 12ª — Metalli - Leghe metalliche - Potassio - Sodio - Calcio - Bario - Stronzio - Magnesio - Zinco - Piombo - Rame - Argento - Mercurio - Alluminio - Loro ossidi e sali più importanti.

Tesi 13ª — Manganese, ferro, ghisa e acciaio - Nichelio e cobalto - Stagno - Oro e platino - Loro composti più importanti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Tesi 1ª — Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accentramento e decentramento.

Tesi 2ª — Materie amministrative aventi scopo finanziario - Demanio - Tasse - Imposte, loro specie - Debito pubblico.

Tesi 3ª — Materie amministrative tutelari - Della difesa dello Stato - Della giustizia e della sicurezza interna - Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione - Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Tesi 4ª — Amministrazione centrale e locale - Magistrature amministrative - Ministeri - Attribuzioni del Capo del Governo Primo Ministro e sue prerogative - Attribuzioni dei Ministri - Consiglio dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Tesi 5ª — Magistrature consultive - Loro ufficio - Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni - Avvocatura erariale e sue attribuzioni - Contenzioso amministrativo.

Tesi 6ª — Funzione censoria nel Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Consiglio provinciale dell'economia.

Tesi 8ª — Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Ingerenza governativa - Amministrazione speciale per il comune di Roma - Costituzione e finanziamento dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO.

Tesi 1ª — Delle navi, dei proprietari e degli armatori di esse - Dei capitani e padroni - Degli ufficiali di bordo e dell'equipaggio - Dell'arruolamento e dei salari.

Tesi 2ª — Del contratto di noleggio - Disposizioni generali - Della polizza di carico - Del nolo - Dei passeggeri.

Tesi 3ª — Del prestito a cambio marittimo - Delle assicurazioni contro i rischi della navigazione - Del contratto di assicurazione e delle obbligazioni dell'assicuratore e dell'assicurato - Dell'abbandono.

Tesi 4ª — Delle avarie e delle contribuzioni - Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

Tesi 5ª — Dei crediti privilegiati: *a*) sulle cose caricate; *b*) sul nolo; *c*) sulla nave.

Tesi 6ª — Del sequestro, del pignoramento e della vendita giudiziale delle navi.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DI STATO.

Tesi 1ª — Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

Tesi 2ª — Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti - Servizi ad economia - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Tesi 3ª — Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Tesi 4ª — Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali - Intendenza di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali - Direzione generale del Tesoro - Sezioni Tesoro delle Intendenze di Finanza.

Tesi 5ª — Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità - Cauzioni - Casse - Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.

Tesi 6ª — Entrate dello Stato e loro fonti - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento - Emissione dei mandati - Varie specie di mandati e loro pagamento - Spese fisse.

Tesi 7ª — Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti Correnti - Contabilità speciali - Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

Tesi 1ª — Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica - Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti - Legislazione sociale.

Tesi 2ª — Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - Divisione del lavoro - Libertà di lavoro.

Tesi 3ª — Il Capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza - Industria e varie sue forme.

Tesi 4ª — Salario, concetto, specie, leggi del salario.

Tesi 5ª — Valore, sue cause e sue leggi - Lo scambio e sue forme - Moneta e sistemi monetari - Il credito in generale - Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

Tesi 6ª — Dello scambio internazionale - Libertà del commercio - Sistemi restrittivi - Mezzi di trasporto.

STATISTICA.

Tesi 1ª — Concetto, importanza, definizione e divisione della statistica - Metodo statistico - Indagini, informazioni - Leggi statistiche - Relazioni tra la statistica e le altre scienze.

Tesi 2ª — La statistica demografica e le sue rivelazioni in Italia - I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

DIRITTO CORPORATIVO.

Tesi 1ª — La legge naturale di associazione - Interpretazione razionalistica di tale legge - La dottrina della persona giuridica - Carattere politico del fenomeno associativo.

Tesi 2ª — Collegi - Corporazioni ed arti - Il sindacalismo.

Tesi 3ª — Stato corporativo - La crisi dello Stato liberale - I progetti di rappresentanze economiche: la Carta di Libertà del Carnaro - Il movimento fascista: sindacalismo nazionale - La dottrina fascista dello Stato - Le leggi politiche ed amministrative - Nozioni di Stato corporativo.

Tesi 4ª — Il sistema legislativo italiano sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e la « Carta del Lavoro ».

Tesi 5ª — L'associazione professionale di diritto pubblico - Limiti del sistema sindacale - Condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica - Attributi della personalità sindacale.

Tesi 6ª — Sindacati delle professioni liberali - Associazione di dipendenti da enti pubblici - Le associazioni di grado superiore.

Tesi 7ª — Il contratto collettivo di lavoro - Svolgimento dell'Istituto - Soggetti ed oggetto del contratto collettivo - Limiti, forme e revisione - Effetti del contratto collettivo.

Tesi 8ª — La giurisdizione del lavoro - La giurisdizione dei conflitti collettivi - Il giudice - Le azioni sindacali - I soggetti del giudizio - Il procedimento - La giurisdizione dei conflitti individuali.

Tesi 9ª — I reati e le pene - Il dovere del lavoro - Questioni generali e di coordinamento - Serrata e sciopero - Sospensione di servizio pubblico - Inosservanza del giudicato.

Tesi 10ª — L'ordinamento corporativo - I soggetti - Gli Istituti - Le funzioni corporative nell'ordine del lavoro - Le funzioni nei rapporti economici.

NOZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE.

Tesi 1ª — Contenuto e modalità di formazione della legge penale.

Tesi 2ª — Nozione giuridica e razionale del reato.

Tesi 3ª — Principi che regolano la imputabilità.

Tesi 4ª — Norme relative alla compartecipazione al reato.

Tesi 5ª — Sistema penale della nuova legislazione e norme relative all'applicazione delle pene.

Tesi 6ª — Misure amministrative di sicurezza.

Tesi 7ª — Scopo delle norme di procedura penale.

Tesi 8ª — Il processo penale nei suoi vari momenti (Atti di polizia giudiziaria — Istruzione giudiziaria — Atti preliminari al giudizio — Esecuzione del giudicato).

(6696)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 10 posti di vice segretario (gruppo A - grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e le relative norme integrative emanate con la legge 5 gennaio 1927, n. 27;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visti la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, che stabilisce le norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale avventizio in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1390, col quale sono stati approvati i ruoli del personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 10 posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo della Direzione generale della marina mercantile.

Art. 2.

Il presente concorso è riservato ai dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, dei ruoli considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, che alla data del 18 dicembre 1930 appartengono al gruppo *B* e a quelli che prestino ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista ed altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato e che eserciti alla data dal 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del personale amministrativo (gruppo *A*).

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per i candidati di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età fissato dai singoli ordinamenti ma è necessario il possesso alla data del 18 dicembre 1930, del titolo di studio prescritto per l'ammissione nei ruoli di gruppo *A*.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 3.

I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, in rapporto al totale dei posti del ruolo ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

2° in ragione dei quattro quinti dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che abbiano preso parte ai fatti d'armi nelle colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° per l'altro quinto, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2 e che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferiti nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive aggiunte e integrazioni, compresa l'aggiunta di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e 1° della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate all'Ufficio del personale della Direzione generale della marina mercantile entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita su carta da bollo da lire sette legalizzato dal presidente del Tribunale e dal pretore dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di diciotto anni;

2° diploma originale o copia autenticata da notaio di una delle seguenti lauree: laurea in giurisprudenza, rilasciata da una Università dello Stato; laurea in scienze economiche e commerciali conseguita presso uno dei Regi istituti d'istruzione superiore commerciale e presso l'Università « Bocconi » di Milano; laurea in scienze politiche e sociali conseguita presso una Regia università o Regio istituto superiore del Regno; laurea rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anche nelle sezioni consolari di scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, sezione magistrale di economia e diritto e sezione magistrale di computisteria e ragioneria; laurea in scienze politiche e sociali conseguita presso la Università cattolica del Sacro Cuore di Milano; laurea in scienze politiche e sindacali conseguita presso l'Università fascista di Perugia; laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'apposita sezione della facoltà di giurisprudenza della libera Università di Ferrara; laurea in scienze economiche-marittime conseguita presso il Regio istituto superiore navale di Napoli;

3° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, attestante che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato su carta da bollo da L. 3 di regolare condotta civile e morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato generale penale su carta da bollo da L. 10 rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato medico su carta da bollo da L. 3, legalizzato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi della causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio e della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia con la firma autenticata dal podestà o dal notaio;

10° certificato d'iscrizione al P. N. F. su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal Segretario federale provinciale competente.

I certificati comprovanti l'iscrizione al P. N. F. prima della Marcia su Roma, dovranno essere rilasciati personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, presso il quale è inscritto l'interessato. Detto certificato deve contenere oltre l'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato stesso dovrà inoltre essere vistato da S. E. il Segretario del Partito.

Il personale straordinario che abbia diritto a prendere parte al concorso dovrà unire alla domanda un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio, nonchè il parere favorevole del proprio Consiglio di amministrazione.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, dovranno essere in data non anteriore di tre mesi, a quella della loro presentazione.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9. Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare, e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni e che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti, o che li inviassero irregolari.

Art. 5.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari della Direzione generale della marina mercantile di grado non inferiore al 6°, membri;

due professori di Università o di Istituti di istruzione superiore, membri;

un professore abilitato all'insegnamento di lingue estere sarà aggregato alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame; un funzionario della predetta Direzione generale di grado non inferiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma, ed avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale della marina mercantile.

Le prove scritte avranno inizio non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Prove scritte (durata massima otto ore):

1. Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;
2. Diritto civile, diritto commerciale, diritto marittimo, codice di commercio e codice per la marina mercantile;
3. Economia politica e scienze delle finanze (nozioni generali sulle imposte, dazi di confine). Trattati di commercio e navigazione. Statistica metodologica;
4. Prova facoltativa di lingue estere (traduzione dall'italiano nella lingua estera, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica).

I candidati che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, spagnolo, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Prove orali (durata massima ore 1):

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano in prosa di autore moderno e di una conversazione con l'esaminatore.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato per ogni lingua un coefficiente che sarà aggiunto alla somma complessiva dei punti riportati negli esami obbligatori, semprechè la prova stessa abbia ottenuto una votazione media di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati dalle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, conseguiranno la nomina a vice segretario, con l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà indicato.

Coloro che non abbiano soddisfatto alle condizioni stabilite dalle disposizioni suindicate, dovranno prestare il servizio di prova prescritto.

Durante tale periodo, sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800 (salve le riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561) oltre l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia, nonchè le relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Art. 9.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami, ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(6695)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.